

ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALMIRANTE: Costruzione dell'acquedotto unico delle Langhe. (3913)	24441	
AMENDOLA PIETRO: Impianto per l'illuminazione elettrica nella stazione di Fermandina-Miglianico. (3842)	24441	
BASILE: Riconoscimento agli effetti della pensione del servizio prestato dagli agenti di pubblica sicurezza come richiamati. (3905).	24442	
BIAGIONI: Posizione giuridica dei guardiacaccia dipendenti dai comitati provinciali. (3963).	24442	
BIANCO ed altri: Partecipazione degli alunni delle scuole secondarie di Matera ad una festa della polizia. (3727)	24443	
BONTADE MARGHERITA: Miglioramento degli approdi pescherecci. (3848)	24443	
BUZZELLI: Ricostituzione dei patronati scolastici. (3840)	24444	
CACCURI: Criteri nell'assegnazione delle terre ai contadini. (3855)	24445	
CAPALOZZA: Trattamento economico del personale insegnante non di ruolo delle scuole secondarie ed artistiche. (3641)	24445	
CASALINUOVO: Costruzione di opere pubbliche nel comune di Zaccanopoli (Catanzaro). (3815)	24445	
COLASANTO: Decurtazione degli assegni familiari ai lavoratori della pesca meccanica da parte dell'I. N. P. S. (già orale 1781)	24446	
COLITTO: Istituzione di un cantiere scuola in Mafalda (Campobasso). (3956)	24446	
COLITTO: Istituzione di un cantiere scuola di lavoro in Bonefro (Campobasso). (3957)	24447	
COLITTO: Istituzione di un cantiere di rimboschimento in Montecilfone (Campobasso). (4026)	24447	
COLITTO: Sistemazione del cimitero del comune di Busso (Campobasso) (3849).	24447	
COVELLI: Pubblicazione delle graduatorie dei vincitori del concorso a 36 posti di vicesegretario aggiunto nell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero. (3961)	24447	
DAL CANTON MARIA PIA: Trattamento del personale femminile da parte dell'Amministrazione ferroviaria. (3863)	24448	
DE' COCCI: Emanazione del decreto 1210 del 1942 in favore del personale dei gruppi B e C delle ferrovie dello Stato (3881)	24448	
FANELLI: Istituzione di un cantiere di rimboschimento in Santo Padre (Frosinone). (3860)	24449	
FERRARESE: Costruzione del serbatoio di Forte Buso sul Travignolo (Trento). (3867)	24449	
GORINI: Promozioni a ispettore di circoscrizione nelle scuole primarie. (3936)	24450	
GUADALUPI e SEMERARO SANTO: Concessione della spiaggia « Materdomini » del porto di Brindisi. (3748)	24450	
MAGLIETTA: Concessione di corsi popolari all'Istituto nazionale di assistenza di Napoli. (3919)	24451	
MANCINI: Facilitazioni ferroviarie per gli studenti di alcuni comuni della provincia di Cosenza. (3891).	24451	
MIEVILLE: Nomine di insegnanti elementari del circolo di Ceccano. (3684)	24451	
MONTICELLI: Costruzione degli edifici scolastici nelle frazioni Petroio e Castelmuzio del comune di Trequanda (Siena). (3794)	24452	
MONTICELLI: Sostituzione della Motonave Ada temporaneamente destinata all'esercizio della linea Isola del Giglio-Porto San Stefano. (3931)	24452	
PALAZZOLO: Promozione di direttori didattici. (3811)	24453	
PETRONE: Sistemazione dei passaggi a livello in Nocera Inferiore. (3735 e 3734)	24453	
QUINTIERI: Condono di punizioni disciplinari ai dipendenti dello Stato e degli Enti locali in occasione dell'Anno Santo. (3991)	24455	
SAMMARTINO: Impianti per l'illuminazione elettrica in alcune stazioni delle linee Campobasso-Teroli e Lecce-Pescara. (3898)	24455	

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

	PAG.
SAMMARTINO: Costruzione di un edificio scolastico nel comune di Montemitro (Campobasso). (3899)	24456
SAMMARTINO: Costruzione di un edificio scolastico nel comune di Chiauci (Campobasso). (3900)	24456
SAMMARTINO: Costruzione di un edificio scolastico nel comune di Civitanova del Sannio (Campobasso). (3902)	24456
TONENGO: Assunzione in ruolo degli insegnanti elementari risultati idonei nel concorso B-6. (3847).	24457

ALMIRANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritiene opportuno prendere in esame la possibilità di costruire l'acquedotto unico delle Langhe, da decenni richiesto dalle popolazioni di quella vasta zona ». (3913).

RISPOSTA. — « Per la costruzione dell'acquedotto unico delle Langhe di Dogliani che importa una spesa complessiva di lire 330 milioni è stato chiesto il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. Questo Ministero ha, per ora, potuto accogliere però soltanto parzialmente la richiesta di cui trattasi inserendo l'acquedotto stesso per un primo lotto funzionale dell'importo di lire 24 milioni nel programma delle opere da finanziare coi fondi di cui alla legge in parola.

« Fin dal 14 ottobre 1950 sono stati chiesti i prescritti documenti per far luogo alla approvazione del progetto ed alla formale concessione del contributo.

« L'ulteriore fabbisogno di spesa dell'opera in parola sarà tenuto presente in sede di formazione dei prossimi programmi esecutivi e sarà anche considerato agli effetti dell'impiego dei fondi disponibili di cui alla legge 3 agosto 1950, n. 647, la quale detta provvidenze a favore di opere pubbliche straordinarie per il Centro-Nord ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere le ragioni per le quali l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato non è ancora riuscita a raggiungere un accordo con l'Amministrazione delle ferrovie Calabro-Lucane, nonché con la Camera di commercio di Matera e con le amministrazioni comunali interessate, circa l'addebito della spesa necessaria per l'impianto dell'illuminazione elettrica nelle contigue stazioni

delle due ferrovie a Ferrandina, nonché, soprattutto, lungo il tratto di strada che congiunge le anzidette stazioni.

« L'interrogante fa presente come i viaggiatori che trasbordano a tarda ora dalla ferrovia dello Stato per quella Calabro-Lucana, o viceversa, sono costretti a percorrere il tratto di strada anzidetto nell'oscurità più completa, a rischio anche della propria incolumità personale essendo quel tratto di strada a pessimo fondo, mal delimitato ai margini ed anzi fiancheggiato da scoscendimenti che il viaggiatore non pratico della zona riesce difficilmente ad evitare per le condizioni di assoluta non visibilità colà esistenti.

« L'interrogante chiede infine di sapere se, qualora il mancato accordo in parola verte effettivamente, a quanto consta, attorno a una cifra di poche centinaia di migliaia di lire, non ritenga decoroso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvedere a sua totale spesa a eliminare con assoluta urgenza uno stato di cose tanto incivile, salvo a rivalersi poi, per la parte di spesa non di propria competenza, verso la altre amministrazioni interessate ». (3842).

RISPOSTA. — « La stazione di Ferrandina-Miglianico non è stata ancora illuminata elettricamente perché, contrariamente agli accordi presi presso la refettura di Matera il 20 ottobre 1948, sia la Società ferrovie Calabro-Lucane per la sua stazione secondaria, sia gli interessati comuni per l'illuminazione della strada di collegamento fra le due stazioni, hanno dichiarato di limitare la loro compartecipazione nella presunta spesa di lire 3.653.000 a lire 500.000 con una differenza in meno di lire 1.352.000 in confronto a quanto precedentemente si erano impegnati di pagare.

« Tale differenza non può essere accollata all'Amministrazione ferroviaria sia per le attuali condizioni di bilancio che le impongono le maggiori economie possibili e sia ancora perché l'illuminazione dei piazzali esterni e delle strade di accesso alle stazioni è di esclusiva pertinenza dei rispettivi comuni.

« Ne tanto meno l'Amministrazione ferroviaria ha la facoltà di anticipare l'importo della suaccennata differenza perché, in caso di inadempienza, non avrebbe alcuna possibilità pratica di rivalsa.

« L'Amministrazione stessa ha confermato l'assunto impegno circa il pagamento della sua quota già stabilita in lire 800.000 qualora si dovesse addivenire all'attuazione del sollecitato provvedimento.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

« Mentre per quanto riguarda i comuni il prefetto di Matera sta attualmente svolgendo il proprio interessamento, questo Ministero è intervenuto presso la Società delle Calabro-Lucane perché addivenga senza ulteriori ritardi agli adempimenti necessari alla realizzazione dell'impiego della luce ».

Il Sottosegretario di Stato
MATTARELLA.

BASILE. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno provvedere affinché il servizio prestato dagli agenti di pubblica sicurezza come richiamati — da cumularsi con quello di ferma e di rafferma — sia considerato utile agli effetti della inoltre, che a coloro i quali vengono allontanati dal servizio, dopo un lungo periodo di concessione della pensione, e di stabilire, richiamo per esigenze di istituto, e che non abbiano maturato il diritto alla pensione, sia concessa una equa indennità di licenziamento.

« Il provvedimento da adottare dovrebbe avere efficacia da una data stabilita, in modo che ne possano beneficiare tutti coloro che, dopo aver ben servito il Paese, all'atto del congedamento, sono stati messi di fronte a penose difficoltà per sostenere la famiglia e per crearsi una nuova sistemazione nella vita civile, sistemazione non certo facile a causa dell'età avanzata e della disoccupazione che affligge la Nazione ». (3905).

RISPOSTA. — « La legge 1° settembre 1940, n. 1373, che autorizzò, a suo tempo, il Ministero a richiamare in servizio temporaneo, per eccezionali esigenze di pubblica sicurezza, personale già appartenente ai soppressi Corpi di polizia, tassativamente sancisce (articolo 5) che il servizio prestato dal personale richiamato, di carattere assolutamente temporaneo, non costituisce titolo per conseguire diritto a promozioni, pensioni od aumenti periodici di assegni.

« Allo scopo, tuttavia, di venire incontro ai desiderata di tale categoria di personale, è stato predisposto agli effetti del trattamento di quiescenza, del servizio prestato dai sottufficiali, guardie scelte e guardie, in qualità di richiamati, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

« Il provvedimento sarà concretato in disegno di legge, e presentato al Parlamento, non appena sarà assicurata la copertura dei fondi occorrenti ».

Il Ministro
SCELBA.

BIAGIONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere quale sia la posizione giuridica dei guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali e quale trattamento contrattuale spetti loro ». (3983).

RISPOSTA. — « Qualsiasi questione riguardante i guardiacaccia non può essere risolta che in base alle norme di legge relative all'argomento (articoli 68-72 del testo unico, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016) e il Ministero, nel dare istruzioni in proposito ai Comitati provinciali della caccia, si è sempre dato premura di invitarli ad applicare le norme stesse nel modo il più possibile favorevole agli interessati, soprattutto a proposito del trattamento economico. Purtroppo, però, la legge non offre elementi che consentano di stabilire una vera e propria posizione giuridica per gli stessi guardiacaccia, in modo che a ciò si deve provvedere in sede di aggiornamento del testo unico attuale.

« Non si dimentichi che i Comitati provinciali della caccia — organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con sede presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e con ordinamento autonomo: articolo 82 del testo unico — vivono mediante i proventi delle soprattasse venatorie (articolo 92), il cui importo fu appena duplicato in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 aprile 1947, n. 58 (*Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 18 giugno 1947).

« Non si dimentichi, del pari, che il disegno di legge n. 263, col quale si mirava a raggiungere un più sensibile aumento delle dette soprattasse (aumento di cui avrebbe, soprattutto, beneficiato la vigilanza e i guardiacaccia che la esercitano), non giunse in porto, in guisa che la situazione dei Comitati in parola è sempre tale da non permetter loro di largheggiare in fatto di vigilanza.

« Fino a che la materia in esame non sia disciplinata da esplicite norme di legge, non resta che attenersi a quelle in vigore, certo un po' scarse, ma tali da assicurare una certa vigilanza, purché, in ogni provincia, il numero di guardiacaccia non superi le disponibilità dell'Ente da cui dipendono.

« Il testo unico vigente non contiene — come si è accennato — cenno alcuno di carattere del rapporto contrattuale che interviene fra il Comitato e i propri agenti giurati: ma da tempo si è convenuto che essi, agli effetti economici, siano da considerarsi alla stregua dei salariati statali non di ruolo.

« Di solito, al Comitato della caccia, la Sezione provinciale dei cacciatori offre un con-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

corso a fondo perduto, nelle spese di vigilanza, concorso che rende meno difficile la situazione dei Comitati nei riguardi dei propri dipendenti.

« Oltre alle spettanze, commisurate — ripetesi — su quelle dei salariati statali non di ruolo, ovvero di quelle praticate nei riguardi di guardacaccia privati, in ciascuna provincia, il Comitato è tenuto ad assicurare entro gli infortuni i propri agenti, ottemperando, altresì, alle norme relative alla Previdenza sociale.

« Sarà cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste fare in modo che la questione sia risolta nel modo più soddisfacente, in sede di aggiornamento (come si è già accennato) del testo unico in vigore e si formula l'augurio che a ciò non si oppongano difficoltà di bilancio da parte dell'Amministrazione finanziaria ».

Il Ministro
SEGNI.

BIANCO, LOZZA E CAPALOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere in base a quale disposizione ministeriale o di quel Provveditorato agli studi fu possibile il 18 ottobre 1950, in occasione della festa della pubblica sicurezza, portare in Matera alla sfilata, inquadrati al comando dell'insegnante di educazione fisica, gli alunni delle scuole secondarie e per giunta durante l'orario delle lezioni » (3727).

RISPOSTA. — « In occasione della festa della polizia, che si svolse a Matera, il 18 ottobre 1950, con carattere ufficiale, il questore invitò ad assistere alla messa al campo e alla posa di una corona al monumento ai Caduti tutte le autorità e le varie rappresentanze e, tra queste, anche le rappresentanze degli istituti medi cittadini.

« Era, quindi, doveroso per la scuola accettare l'invito di inviare una propria rappresentanza costituita da alunni delle ultime classi ad assistere alla patriottica cerimonia, che aveva l'unico fine di esaltare pubblicamente la dedizione al dovere delle forze dell'ordine e di rendere un doveroso omaggio ai Caduti mediante una cerimonia religiosa propiziatoria ed una corona di alloro al monumento che ne ricorda il sacrificio.

« Tale partecipazione — che in vero fu poco numerosa — non turbò minimamente il regolare svolgimento delle lezioni, le quali, al terzo giorno dell'apertura delle scuole, erano limitate alle prime due ore, non essendo ancora il corpo insegnante al completo, sia

perché alcuni docenti erano ancora impegnati negli esami di maturità e abilitazione, sia perché altri insegnanti supplenti non avevano ancora raggiunta la sede.

« Non è vero che gli alunni abbiano « partecipato alla sfilata inquadrati », in quanto, come si è detto, essi si limitarono ad « assistere », insieme alle altre rappresentanze e alle autorità, alla messa celebrata nell'atrio della Prefettura, e alla posa della corona al monumento ai Caduti, sito nella piazza antistante alla Prefettura stessa ».

Il Ministro
GONELLA.

BONTADE MARGHERITA. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.*

— « Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per risolvere il problema del miglioramento delle condizioni degli approdi pescherecci (sistemando quelli già esistenti e costruendone dei nuovi) allo scopo di ripararvi il piccolo naviglio e per aiutare una classe assai disagiata, la cui attività è prevalente nell'Italia meridionale e nelle Isole ». (3848).

RISPOSTA. — « La costruzione delle opere marittime rientra, come è noto, nella specifica competenza del Ministero dei lavori pubblici.

« In merito al problema della interrogazione ritengo tuttavia opportuno far presente che presso il Ministero della marina mercantile e quello dei lavori pubblici (rispondo anche a nome di esso) è in corso di elaborazione uno schema di progetto di legge per risolvere il problema stesso in modo definitivo e soddisfacente.

« Effettivamente numerosi sono i piccoli approdi pescherecci che, a causa della loro scarsa importanza per i traffici o per la sicurezza della navigazione, non sono classificati ai sensi della legislazione vigente sulle opere marittime (testo unico 2 aprile 1885, n. 3095), e quindi non possono beneficiare dell'intervento diretto dello Stato per la esecuzione dei lavori occorrenti ad assicurare il ricovero e l'alaggio delle imbarcazioni da pesca, sicché tali lavori restano a carico dei comuni interessati.

« Solo recentemente, con la legge 3 agosto 1949, n. 585, è stata prevista la possibilità di un contributo statale a favore dei comuni, per la costruzione di dette opere.

« Ma, nonostante tale contributo, la maggior parte dei comuni non si trovano in condizioni di poter assumere la propria parte di

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

onere finanziario per la sistemazione dei rispettivi approdi pescherecci.

« Ora, in conseguenza della necessità di favorire lo sviluppo dell'industria della pesca, la cui importanza va sempre più aumentando sia sotto l'aspetto economico che sociale, il cennato provvedimento legislativo in corso di studio dovrebbe appunto ovviare alle deficienze della vigente legislazione, consentendo l'intervento diretto dello Stato nella costruzione e nel miglioramento dei piccoli approdi, pescherecci non classificati.

« I lavori preparatori del provvedimento sono ora a buon punto.

« Il Ministero della marina mercantile, da parte sua, sta, all'uopo, ultimando la raccolta di tutti gli elementi di valutazione dell'importanza dei vari centri in questione con particolare riferimento alla quantità e qualità dei pescherecci, al numero dei pescatori ed al quantitativo del prodotto pescato relativi a ciascun approdo ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la marina mercantile*

TAMBRONI.

BUZZELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere quali motivi hanno ritardato e ritardano a tutt'oggi l'emanazione del decreto del Capo dello Stato, previsto e promosso dalla disposizione dell'articolo 19 della legge n. 457, del 24 gennaio 1947, sulla ricostituzione dei Patronati scolastici, e se sia consentibile che qualche Provveditorato agli studi possa essersi arrogato il compito di emanare disposizioni regolamentari per l'attuazione della legge stessa e talora in contrasto insanabile con le norme della medesima.

« Ciò particolarmente nel caso del Provveditorato agli studi di Milano, che ha prescritto ai consigli direttivi dei Patronati comunali di tenere una contabilità e di dare alla autorità tutoria rendiconti finanziari ed economici così complessi da richiedere l'intervento di tecnici specializzati ed anche in contrasto sia con le condizioni universalmente pietose dei Patronati sia con la norma della legge, che vieta di superare per le spese amministrative il ventesimo delle entrate che per i comuni medi e minori non superano le poche migliaia di lire annue.

« Infine, se non sia da deplorare l'abuso di minacce vacue ed infondate di scioglimento del consiglio e di nomina di un commissario a spese dei membri che dirigono attualmente un Patronato nella provincia, altamente bene-

merito, con il risultato di scoraggiare quanti hanno dato e danno denaro ad una istituzione profondamente sociale e colpevoli unicamente di avere legittimamente atteso le disposizioni regolamentari, ancor oggi non emanate e solo da qualche settimana surrogate da una circolare provveditorale ». (3840).

RISPOSTA. — « Con decreto in data 15 maggio 1950, debitamente registrato alla Corte dei conti, è stato approvato lo statuto tipo dei Patronati scolastici concordato col Ministero del tesoro in base al quale gli Enti predetti debbono compilare i loro statuti a norma di quanto dispone l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457. Gli stampati relativi allo statuto tipo dei Patronati scolastici, trovansi tuttora in corso di spedizione ai provveditori agli studi, per la consegna agli Enti interessati, e quanto prima sarà insediata l'apposita commissione ministeriale per la compilazione delle norme di attuazione e del regolamento organico tipo di cui rispettivamente agli articoli 19 e 13 del decreto legislativo succitato.

« È da osservare peraltro che questo Ministero, in attesa che fossero emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457, nonché lo statuto tipo ed il regolamento organico, ritenne opportuno emanare, in data 11 novembre 1947, una circolare con la quale veniva chiarito ed illustrato il citato provvedimento legislativo e venivano date altresì istruzioni per la sua prima applicazione.

« Quanto poi alle prescrizioni che il Provveditorato agli studi di Milano avrebbe impartito ai consigli direttivi di quei Patronati comunali in materia di contabilità, questo Ministero, premesso in linea generale, che il Patronato scolastico è sottoposto alla vigilanza del provveditore agli studi ed alla tutela del consiglio scolastico provinciale, fa presente che a' termini dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457, il bilancio preventivo annuale, il conto consuntivo e tutte le altre deliberazioni di ciascun Patronato che implicino impegni di spesa di carattere permanente e variazioni patrimoniali sono soggetti alla preventiva approvazione del consiglio scolastico provinciale.

« Pertanto le eventuali istruzioni impartite dai provveditori agli studi allo scopo di assicurare la massima regolarità nella gestione dei denari che affluiscono ai Patronati e nella gestione dell'eventuale patrimonio dei Patro-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

nati stessi non possono essere ritenute né illegittime, né inopportune; non illegittime perché organi di tutela, come già detto, sono il provveditore ed il consiglio scolastico provinciale, non inopportune perché dirette a garantire la onesta amministrazione di un ente di diritto pubblico.

« Infine, per quanto riguarda la terza parte dell'interrogazione in esame, si fa presente che le indicazioni date al riguardo sono troppo generiche ed imprecise: se lo stesso interrogante si compiacerà di chiarire fatti e circostanze non si mancherà di disporre i necessari accertamenti e di esaminarne i risultati ».

Il Ministro
GONELLA.

CACCURI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno nell'assegnazione delle terre ai contadini, dare la preferenza nel concorso degli altri requisiti, ai braccianti tubercolosi di guerra, stabilizzati o clinicamente guariti, ai quali è indispensabile, per le particolari condizioni fisiche, il lavoro, all'aperto ». (3855).

RISPOSTA. — « L'assegnazione della terra ai contadini è affidata agli Enti di riforma che la effettuano secondo i criteri ovviamente connessi all'ambiente sociale delle zone di relativa competenza.

« Si tratta di criteri obiettivamente variabili da zona a zona e non è perciò da escludersi che alla determinazione di essi possa concorrere, quando se ne dia il caso, l'esistenza nei candidati all'assegnazione del requisito cui fa riferimento l'onorevole interrogante.

« Si dà peraltro assicurazione che il caso esposto verrà segnalato ai predetti Enti della riforma perché venga tenuto nel dovuto conto in sede di assegnazione di terre ».

Il Ministro
SEGNI.

CAPALOZZA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — « Per conoscere i motivi per i quali non sia stata resa operante a favore dei professori non di ruolo, di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge n. 521, dell'11 giugno 1950, la disposizione di cui allo stesso articolo 1, comma primo, della legge ridetta ». (3641).

RISPOSTA. — « La legge 11 giugno 1950, n. 521, concernente il trattamento economico

del personale insegnante non di ruolo delle scuole secondarie ed artistiche, è già operante nei riguardi degli insegnanti previsti dal secondo comma dell'articolo 1 di detta legge, e cioè nei riguardi dei professori non di ruolo che occupano:

1°) cattedre di ruolo ordinario, con l'orario completo previsto per ciascuno di essi;

2°) posti di insegnamento esattamente corrispondenti ai precedenti, ma non ancora inclusi nel ruolo ordinario;

3°) posti di insegnamento esattamente corrispondenti a posti compresi in ruoli transitori o speciali transitori.

« Ai predetti professori non di ruolo spettano le competenze fondamentali dei professori di grado iniziale ai quali essi sono equiparati ai sensi delle vigenti disposizioni (stipendio base, indennità di carovita e quote complementari, tredicesima mensilità, premio di presenza e indennità di carovita).

« Per facilitare ed accelerare l'applicazione della legge sono state impartite precise istruzioni ai provveditori agli studi e ai capi di istituto, anche per quanto riguarda la decorrenza del nuovo trattamento economico, il quale va attribuito dal 1° luglio 1949 ».

Il Ministro della pubblica istruzione
GONELLA.

CASALINUOVO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga di dovere venire incontro alla richiesta di finanziamento avanzata dal comune di Zaccanopoli (Catanzaro) per la costruzione della fognatura e dell'edificio scolastico, insistentemente sollecitata da quella popolazione, che è priva delle opere indispensabili alle più elementari esigenze della vita e non ha mai beneficiato di alcuna provvidenza da parte dello Stato ». (3815).

RISPOSTA. — « Le domande presentate dal comune di Zaccanopoli per ottenere, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato nella spesa ritenuta necessaria per la costruzione della fognatura e dell'edificio scolastico in quel comune, non si sono potute accogliere in considerazione delle limitate disponibilità dei fondi stanziati in bilancio, i quali peraltro sono stati assorbiti dalle opere più urgenti ed indispensabili e di limitato importo.

« Le domande stesse però saranno tenute presenti per essere esaminate in concorso con le numerose altre qui pervenute, in occa-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

sione della formulazione dei futuri programmi delle opere da attuarsi con le agevolazioni di cui alla legge in parola ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLASANTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno adottare immediati provvedimenti atti a sanare l'ingiustizia che si va perpetrando ai danni dei lavoratori della pesca meccanica, ai quali, per disposizioni dell'I.N.P.S., sono stati fortemente decurtati gli assegni familiari; e se non creda, inoltre, rispondenti ad un senso di vera giustizia sociale la non ratifica delle suddette disposizioni e l'urgente ripristino della precedente situazione nei riguardi di detti assegni familiari ». (Già orale 1781).

RISPOSTA. — « La questione si riferisce ad una deliberazione adottata dal Comitato speciale degli assegni familiari composto, come è noto, anche dei rappresentanti dei lavoratori, in base alla quale, a far tempo dal 1° agosto 1950, gli assegni stessi sono corrisposti ai lavoratori della pesca meccanica nell'intera misura mensile, qualora le giornate di pesca superino le 13 al mese e per le giornate di effettivo lavoro se non viene raggiunto tale minimo di prestazione d'opera.

« Anteriormente a tale deliberazione, gli assegni erano corrisposti in tutti i casi per l'intero periodo mensile e il relativo contributo veniva versato sull'intero salario medio mensile come se la prestazione d'opera avvenisse per tutta la durata del mese.

« Senonché, a seguito di una richiesta dell'Associazione armatori della pesca perché il versamento dei contributi potesse essere effettuato (analogamente a quanto viene praticato per legge da tutte le aziende industriali) soltanto per le giornate di effettiva occupazione entro il limite del massimale contributivo giornaliero, il Comitato speciale anzidetto, all'esame del quale è stata sottoposta la questione, ha ritenuto che, in base alle disposizioni vigenti, la richiesta stessa dovesse essere accolta e che quindi il contributo di cui trattasi dovesse essere versato per le giornate di pesca sulla base di un salario giornaliero determinato in ragione di un 26° del salario medio mensile previsto per tali categorie di lavoratori.

« Correlativamente, per quanto riguarda gli assegni familiari, è stato ritenuto che la loro corresponsione dovesse essere effettuata,

come è prescritto dalla legge, per le giornate di effettiva prestazione d'opera.

« Peraltro, è stato ritenuto, al fine di venire incontro a tale categoria di lavoratori, che ai medesimi, in base ad una benevola interpretazione dell'articolo 30 del regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, gli assegni familiari possano essere corrisposti nell'intera misura mensile, qualora nel mese sia raggiunto un minimo di 13 giornate di effettiva prestazione d'opera.

« Comunque questo Ministero non ha ritenuto di ratificare la deliberazione anzidetta in quanto, dato il carattere e le modalità del tutto particolari del lavoro esplicato dai marittimi della pesca, non sembra che per essi possano facilmente di volta in volta essere accertati i periodi di effettiva occupazione.

« Si ritiene, infatti, che per gli stessi motivi per i quali si è resa necessaria nei loro confronti l'adozione di salari medi mensili, debba ricorrersi, per quanto riguarda l'accertamento della durata della prestazione d'opera, alla determinazione di periodi medi di occupazione.

« Poiché ovviamente tali periodi dovranno essere stabiliti, com'è previsto dalla legge, determinando una media della effettiva occupazione dei lavoratori di cui trattasi anche in relazione al particolare carattere del lavoro da essi esplicato, tale soluzione potrà del tutto eliminare le preoccupazioni che hanno mosso la interrogazione.

« Per una soluzione in tal senso si assicura di aver già interessato l'Istituto nazionale della previdenza sociale, affinché sottoponga nuovamente la questione all'esame del Comitato speciale degli assegni familiari, il cui parere è richiesto per legge, per l'adozione dei periodi di occupazione ».

Il Ministro
MARAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quando avrà inizio il funzionamento in Mafalda (Campobasso) del cantiere scuola, tante volte promesso e che sarebbe di grande sollievo per i disoccupati del posto, che non possono ulteriormente attendere, come hanno in una composta pubblica manifestazione della fine dell'ottobre 1950 chiaramente manifestato ». (3956).

RISPOSTA. — « La istituzione in Mafalda (Campobasso) del cantiere scuola, è stata autorizzata, previo parere della Commissione

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

centrale per l'assistenza ai lavoratori disoccupati, in data 30 novembre 1950.

« A detto cantiere saranno adibiti n. 60 allievi per 76 giornate, con un onere di complessive lire 3.213.071 ».

Il Ministro
MARAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le sue determinazioni relativamente alla istituzione in Bonefro (Campobasso) di un cantiere-scuola di lavoro, a mezzo del quale, costruendosi la strada Gerione e Punciara, il cui progetto è stato approvato in linea tecnica, troverebbero subito lavoro i 180 disoccupati del posto, che, avvicinandosi la stagione invernale, vivono con le loro famiglie in sempre maggiori preoccupazioni ». (3957).

RISPOSTA. — « In data 30 novembre 1950 la Commissione centrale per l'assistenza ai lavoratori disoccupati ha espresso parere favorevole circa l'apertura di un cantiere-scuola di lavoro in Bonefro (Campobasso).

« A detto cantiere saranno adibiti n. 60 allievi per 76 giornate, con un onere complessivo di spesa di lire 3.213.071 ».

Il Ministro
MARAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le sue determinazioni relativamente alla proposta di impianto in Montecilfone (Campobasso) di un cantiere di rimboschimento, che darebbe pane nell'incipiente stagione invernale a numerosi disoccupati ». (4026).

RISPOSTA. — « La istituzione del cantiere di Montecilfone è stata autorizzata, previo parere della competente Commissione centrale istituita presso questo Ministero, in data 30 novembre 1950.

« Nel cantiere saranno adibiti n. 50 allievi per 76 giornate con una spesa di complessive lire 2.791.618 ».

Il Ministro
MARAZZA.

COLITTO — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quale via a suo giudizio, deve seguire il comune di Busso (Campobasso) per riuscire ad ottenere un congruo contributo alla spesa che occorre sostenere per provvedere alla sistemazione del suo ci-

mitero le cui pietosissime condizioni sono state invano ripetute volte ricordate alla benevolenza delle superiori autorità ». (3849).

RISPOSTA. — « Si premette che i lavori relativi alla sistemazione del cimitero del comune di Busso (Campobasso) essendo lavori di competenza comunale devono essere eseguiti a cura e spese del comune stesso dato che sono esauriti i fondi a suo tempo stanziati per la esecuzione di opere a sollievo della disoccupazione in base ai quali lo Stato poteva sostituirsi agli Enti locali salvo rimborso.

« In base alla vigente legislazione al comune non resta che chiedere il concorso dello Stato nella spesa che deve essere sostenuta dal comune per la concessione del contributo previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

« Sui fondi assegnati per il corrente esercizio finanziario, agli effetti della legge anzidetta, non è stato possibile far gravare il contributo richiesto dato che numerose altre opere della stessa provincia di Campobasso di carattere non meno urgenti si sono dovute finanziare coi fondi stessi.

« La richiesta sarà tenuta presente per ogni possibile eventualità favorevole futura ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COVELLI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — « Per sapere i motivi per cui non sono state ancora pubblicate le graduatorie dei vincitori del concorso a 36 posti di vicesegretario aggiunto nell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, concorso bandito nel gennaio scorso e le cui prove d'esame hanno avuto luogo nei mesi di aprile e di luglio ». (3961).

RISPOSTA. — « Si informa che i concorsi interni banditi contemporaneamente nel gennaio 1950 presso l'Istituto commercio estero, sono stati quattro e, cioè, uno per il personale di concetto nel ruolo amministrativo, uno per il personale di concetto nel ruolo tecnico, una per il personale di concetto nel ruolo di ragioneria e uno per il personale d'ordine.

« I concorsi suddetti (meno quello per ragionieri), sono stati indetti tutti per esami (scritti ed orali) e per titoli.

« I primi tre, fra prove scritte ed orali sono stati completati entro la fine di luglio, mentre quello del personale tecnico ha dovuto subire, per ragioni di servizio, un intervallo maggiore fra prove scritte e prove orali,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

sicché solo in data 30 novembre 1950 si sono conclusi i lavori ad esso relativi.

« Ciò stante, data la necessità di adottare un provvedimento unico di convalida per tutti e quattro i concorsi, solo ora si è potuto procedere alle formalità richieste per l'approvazione delle singole graduatorie e, pertanto, col 1° dicembre 1950 si è provveduto a rendere esecutivi i risultati ».

Il Ministro
LOMBARDO.

DAL CANTON MARIA PIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere per quali motivi non abbia ancora provveduto a mutare il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, nella parte che riguarda il trattamento del personale femminile, a cui non è riservato, a parità di requisiti, lo stesso inquadramento e lo stesso sviluppo di carriera ammessi per il personale maschile, come invece avviene in altri Ministeri, in ottemperanza a quanto è affermato nel primo comma degli articoli 3 e 37 della Costituzione della Repubblica Italiana ». (3836).

RISPOSTA. — « La questione del trattamento del personale femminile nei riguardi dell'Amministrazione ferroviaria si presenta oltremodo complessa, inquantoché date le caratteristiche, la particolare struttura e le attribuzioni specifiche dell'Amministrazione stessa, la mano d'opera femminile non può ivi trovare impiego per tutte le qualifiche dell'ordinamento, e precisamente si è dovuto constatare che le donne non possono essere ritenute adatte, in linea di principio, per tutto quanto riguarda l'esercizio e le officine, ma soltanto, in misura assai limitata, nel campo degli uffici.

« Tenuto presente che le disposizioni della Costituzione non sono da considerarsi quali disposizioni di immediata applicazione, bensì quali norme di valore direttivo e programmatico per la revisione della legislazione precedente, che continua perciò ad aver vigore nel frattempo, tranne per le norme che attribuiscono poteri discrezionali; considerato che non sussiste per l'Amministrazione ferroviaria, a differenza di quanto si verifica nelle altre Amministrazioni statali, una norma che le attribuisca in materia di assunzione di personale femminile poteri discrezionali e che sussiste invece una precisa norma legislativa (articolo 3 del regio decreto-legge 7 febbraio 1925, n. 405, col quale fu approvato il regolamento del personale ferroviario) che non consente la assunzione nelle qualifi-

che ferroviarie di altro personale femminile di ruolo, ne deriva che alla determinazione del trattamento del personale femminile ferroviario secondo i criteri sanciti dalla Costituzione — parificazione dei due sessi nei limiti posti dalla legge — non potrà provvedersi se non mediante apposito provvedimento legislativo.

« Tale questione, unitamente ad altre non meno importanti riguardanti il personale, sta formando oggetto di accurato esame da parte dell'Amministrazione ferroviaria.

« Comunque ritieni opportuno far notare che in attesa delle disposizioni di carattere generale che dovranno disciplinare il trattamento del personale femminile, sono stati già emanati alcuni provvedimenti che modificano a favore del personale femminile le disposizioni contenute nella legge 405/1925.

« Invero con tali provvedimenti è stata consentita la sistemazione a ruolo del personale femminile non di ruolo a suo tempo assunto nella posizione di contrattista, nonché l'iscrizione del personale femminile di ruolo nel gruppo C ammettendolo al normale sviluppo di carriera previsto per il detto gruppo, ed è stata accordata altresì facoltà all'Amministrazione ferroviaria di assumere personale femminile a posti di ruolo nella categoria degli interpreti ».

Il Sottosegretario di Stato
MATTARELLA.

DE' COCCI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere le ragioni per cui con decreto n. 1210 dell'anno 1942 venne abolito da parte dell'Amministrazione ferroviaria il grado 7° solo per il personale degli uffici, mentre lo stesso grado venne mantenuto per il personale delle stazioni.

« E da osservare che gli addetti sia all'uno che all'altro servizio vennero assunti con gli stessi titoli ed a mezzo delle stesse prove di esame.

« L'interrogante chiede di conoscere anche per quali ragioni gli assunti senza concorso ed ingaggiati come avventizi nel 1919 hanno, successivamente, beneficiato della soppressione del grado 9°, mentre quelli assunti per concorso dal 1908 al 1913 sono dovuti rimanere negli ultimi tre gradi dai 38 ai 40 anni pur essendo classificati ottimi, tenendo una condotta esemplare ». (3881).

RISPOSTA. — « L'emanazione del decreto 1210/1942 in favore del personale degli uffici dei gruppi B e C delle ferrovie dello Stato fu conseguenza della equiparazione dei gradi

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

fra i dipendenti del ruolo « Uffici » delle ferrovie dello Stato e i dipendenti delle altre Amministrazioni statali.

« Per effetto di tale perequazione venne soppresso il grado 7° ferroviario che non aveva corrispondenza negli altri Ministeri e gli agenti che vi appartenevano sono stati gradualmente promossi, sotto determinate condizioni, al grado superiore.

« Il provvedimento non poteva ovviamente riguardare il personale « esecutivo » delle ferrovie dello Stato, non essendovi identità fra il personale stesso e quello delle altre Amministrazioni. Tuttavia con lo stesso decreto 1210/1942 venne soppresso anche un grado, sia pure inferiore al 7°, nell'organico di detto personale, accelerandone conseguentemente la carriera.

« L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, andando poi incontro alle richieste avanzate del personale esecutivo per l'estensione integrale del detto decreto, ha provveduto con criterio di eccezionale larghezza ad un sensibile aumento dei relativi posti di pianta, consentendo così un maggior numero di promozioni ai gradi superiori.

« È in corso di elaborazione il nuovo regolamento del personale comprendente anche le tabelle organiche ed in tale occasione si terranno nel dovuto conto le richieste del personale delle stazioni.

« In merito all'ultima parte dell'interrogazione, si deve osservare che il menzionato decreto 1210, essendo andato in vigore col 1° novembre 1942, non poteva recare alcun vantaggio di carriera né agli agenti assunti in servizio dal 1908 al 1913, né a quelli assunti nel 1919, in quanto alla data indicata tutti detti agenti — salvo i demeritevoli — si trovavano già ad un grado gerarchico superiore a quello soppresso ».

Il Sottosegretario di Stato
MATTARELLA.

FANELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se, in considerazione della grave disoccupazione e dello stato di abbandono in cui versa il comune di Santo Padre (Frosinone), non ritenga urgente concedere il finanziamento richiesto per l'istituzione di un cantiere di rimboschimento ». (3860).

RISPOSTA. — « Il progetto per la istituzione di un cantiere-scuola nel comune di Santo Padre (Frosinone) non figura fra quelli inclusi nel piano provinciale di proposte, compilato dal competente ufficio del lavoro, sen-

tita la Commissione provinciale del collocamento.

« Si è, pertanto, spiacenti di dover comunicare che, per il corrente esercizio, non vi è la possibilità di adottare alcun provvedimento ».

Il Ministro
MARAZZA.

FERRARESE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere, in base alla legge 19 maggio 1950, n. 443, quali somme siano state versate e a chi per le opere di costruzione del serbatoio del Forte Buso sul Travignolo, in provincia di Trento, ai sensi dell'articolo 1 di detta legge, e quali le somme erogate dopo il 1° gennaio 1950, ai sensi dell'articolo 2, e se risponde a verità che i lavori eseguiti a tutto dicembre 1949 verrebbero abbandonati perché inutilizzabili tecnicamente ». (3867).

RISPOSTA. — « Il contributo dovuto dallo Stato in base al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 70-74/7358 alla Società serbatoi montani per irrigazioni ed elettricità (S.M.I.R.R.E.L.) per i lavori di costruzione del serbatoio di Forte Buso sul Travignolo in provincia di Trento non è stato ancora corrisposto né per la parte prevista dall'articolo 1 della legge 19 maggio 1950, n. 443 riguardante la quota di lavori già eseguiti alla data del 31 dicembre 1949, né per la parte di cui all'articolo 2 della precitata legge riguardante la quota di lavori ancora da eseguire alla data del 1° gennaio 1950.

« Ciò perché sono ancora in corso accertamenti allo scopo di stabilire il costo dei lavori eseguiti fino alla data del 31 dicembre 1949 sulla base dell'originario progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 1 della legge stessa nonché delle opere da eseguire alla data del 1° gennaio 1950 sulla base del preventivo di spesa che deve essere approvato a termini dell'articolo 2 della legge n. 443 dal Ministero dei lavori pubblici sentito quello delle finanze.

« Non corrisponde al vero la circostanza segnata che tutti i lavori eseguiti a tutto il dicembre 1949 debbano essere abbandonati perché tecnicamente inutilizzabili.

« È certo invece che poiché nel progetto esecutivo è stato previsto di aumentare la capacità utile del serbatoio di Forte Buso da mc. 21.800.000 a mc. 30.000.000 si è dovuto variare in conseguenza di tale aumento di capacità (e ciò per economia dell'opera) il tipo di diga di sbarramento, sostituendola a quella a semplice gravità con andamento planime-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

trico rettilineo, una diga ad arco-gravità ad andamento planimetrico curvilineo, per la quale occorrono modalità di impostazione del tutto diverse dalla precedente.

« La variazione nel tipo della diga richiede l'abbandono della sola parte di vecchia fondazione che era stata iniziata a chiusura della parte inferiore della stretta e che rappresenta una opera di entità minima rispetto al complesso dello sbarramento.

« Tutte le altre opere connesse con la diga e già eseguite, quali lo scarico di fondo, di mezzofondo, di superficie, la galleria principale di derivazione ed opere accessorie verranno pienamente utilizzate nell'impianto eseguito secondo il nuovo progetto.

« Aggiungasi a questo riguardo che la derivazione dal Travignolo con utilizzazione nella centrale « ai Volpi » del bacino del Cimon, funziona già da tempo ad acqua fluente producendo una potenza nominale media di kw 8277 ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

GORINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che per le promozioni a ispettore di circoscrizione nelle scuole primarie, si tenga presente il merito congiunto alla anzianità effettiva di ciascun candidato, e non già l'anzianità di iscrizione risultante dal ruolo di anzianità del personale ispettivo e direttivo, compilato a norma dell'articolo 9 del regio decreto 3 dicembre 1923, n. 2960.

« Nel 1934 lo Stato, avocando a sé le scuole elementari, inquadrava anche i direttori didattici comunali (ex direttori sezionali), nei ruoli dei direttori governativi; trascurava però la loro effettiva anzianità, aggiungendoli e ponendoli quindi in coda nel ruolo allora esistente, determinando una evidente sperequazione cui tende avviare la presente interrogazione ». (3936).

RISPOSTA. — « Premesso che i criteri per la formazione della graduatoria dei pubblici impiegati scrutinabili, quando si procede a promozioni per merito comparativo (come deve praticarsi nel caso dei direttori per la promozione al grado 7°), sono stabiliti, con giudizio insindacabile, dal Consiglio di amministrazione (articolo 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960), si assicura che al medesimo saranno sottoposti, agli effetti delle promozioni dei direttori didattici tutti gli elementi che si riferiscono ai precedenti di carriera e di servizio dei singoli funzionari; sarà,

pertanto, anche sottoposta al giudizio del detto consesso la particolare condizione in cui si trovano i direttori didattici dei quali si interessa l'onorevole interrogante ».

Il Ministro
GONELLA.

GUADALUPI E SEMERARO SANTO. — *Ai Ministri della marina mercantile e della difesa.* — « Per conoscere, dal primo, il suo pensiero e le relative decisioni circa il voto espresso dalla Giunta comunale di Brindisi il 22 settembre 1950, trasmesso con nota del 13 ottobre 1950, n. 13762, e riguardante la richiesta di concessione della spiaggia « Materdomini » del porto di Brindisi, per la creazione di un centro balneare e turistico; e dal secondo, per conoscere se per tale concessione possano sorgere difficoltà di carattere tecnico-militare ». (3748).

RISPOSTA. — « La Società bagni Cala Materdomini inviava al Ministro della marina mercantile una istanza in data 15 settembre 1950 con la quale chiedeva in concessione, per uso balneare, un tratto di spiaggia demaniale denominato « Materdomini », in località Bocche di Puglia (Brindisi).

« Il Ministero rimetteva alla competente Capitaneria di Brindisi l'istanza della Società con i relativi documenti a corredo per l'inizio della prescritta istruttoria. Successivamente perveniva al Ministero una nota del comune di Brindisi con cui veniva accompagnato un voto espresso da quella Giunta municipale per la creazione di uno stabilimento balneare sulla spiaggia di « Materdomini »: detto voto veniva rimesso alla predetta Capitaneria a corredo della pratica in questione.

La Capitaneria di porto di Brindisi rendeva noto al Ministero che, nei riguardi dei servizi marittimi nulla avrebbe avuto da opporre all'accoglimento dell'istanza in considerazione degli scopi e degli intendimenti della Società richiedente che, con l'iniziativa in questione avrebbe notevolmente contribuito al benessere della cittadinanza brindisina ed allo sviluppo turistico.

« L'intera area cui si riferisce la domanda della Società bagni Cala Materdomini, è, però, in uso alla Marina militare e, pertanto, fa parte delle zone per le quali occorre richiedere il nulla osta dell'autorità militare marittima la quale, interpellata al riguardo, ha risposto che non è possibile che in tale località sorga il centro balneare auspicato in quanto la zona prescelta allo scopo è di notevole importanza militare e su di essa sorgono

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

già delle batterie ed è previsto che, per soddisfare le future esigenze della Marina militare vi vengano effettuate postazioni, non meno importanti, di altre opere del genere.

« D'altra parte si fa presente che nelle immediate vicinanze della città di Brindisi esistono altri arenili adatti allo scopo che si prefigge la Società bagni Cala Materdomini ».

*Il Sottosegretario di Stato
per la marina mercantile*

TAMBRONI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere le ragioni per le quali l'Istituto nazionale confederale di assistenza, sede di Napoli, è stato escluso completamente dalla concessione di fondi per la scuola popolare, mentre gli stessi fondi sono stati erogati per 65 corsi della Commissione pontificia di assistenza e per 5 corsi delle A.C.L.I. ». (3919).

RISPOSTA. — « Alla provincia di Napoli è lo stesso numero di corsi, concesso per l'anno stato assegnato per il corrente anno scolastico 1949-50, e cioè 800.

« A norma di quanto dispone l'ordinanza 12 agosto 1950, il Provveditorato ha dovuto dare la preferenza ai corsi gestiti direttamente dallo Stato. E poiché il numero dei corsi di tale tipo sono quest'anno aumentati, si è dovuta diminuire la concessione dei corsi finanziati dallo Stato, ma gestiti da altri Enti.

« Per quanto riguarda l'Istituto nazionale confederale di assistenza di Napoli, si fa presente che detto Istituto, nell'anno scolastico 1949-50 non istituì alcun corso popolare in quella provincia, mentre quest'anno non ha chiesto di istituire corsi a suo completo carico, come, invece, hanno fatto la Commissione pontificia e le A.C.L.I.

« La preferenza, quindi, data agli Enti ricordati è giustificata sia dall'opera che quegli Enti hanno svolto l'anno scorso, sia in considerazione dell'onere che essi si sono assunti nel corrente anno, istituendo corsi a loro completo carico ».

Il Ministro
GONELLA.

MANCINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se è a conoscenza della situazione di grave disagio degli studenti di Paola, San Lucido, Falconara Albanese e San Fili, i quali, volendo giungere a Cosenza per l'ora di apertura delle scuole, sono costretti a servirsi dell'automotrice in partenza da Paola alle ore

6,40, con la conseguenza che, essendo questa sprovvista della terza classe, i giovani sono obbligati a pagare il prezzo dell'abbonamento di seconda classe con l'aggiunta di un deposito cauzionale di seimila lire; e per sapere se, in considerazione del notevole aggravio che tale situazione comporta per numerose famiglie, non ritenga opportuno e giusto dare disposizioni perché gli studenti possano viaggiare con l'abbonamento di terza classe sull'automotrice delle 6,40 o perché venga istituita una corsa supplementare per gli studenti ». (3891).

RISPOSTA. — « L'attuale frequentazione del treno AT 103 Paola-Cosenza è già talmente superiore al numero dei posti offerti dalle due automotrici che lo effettuano da essersi resa necessaria l'esclusione dal treno stesso di tutti i viaggiatori, anche se muniti di biglietto di seconda classe, in partenza da San Fili, Rende e Castiglione Cosentino. Stante ciò sarà possibile venire incontro alla richiesta di cui sopra non appena si avrà maggiore disponibilità di automotrici atte a circolare sulla linea in questione.

« Infatti, è da tener presente che le particolari caratteristiche della linea stessa richiedono l'impegno di materiale rotabile specializzato.

« Le esigenze segnalate saranno pertanto tenute in particolare evidenza per quando si potrà avere la possibilità di soddisfarle ».

Il Sottosegretario di Stato
MATTARELLA.

MIEVILLE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se sia già intervenuto per provvedere in merito a quanto segnalato da alcuni giornali di Roma, e principalmente dal quotidiano *Il Momento*, nel numero 241 del giorno 11 ottobre 1950, della edizione laziale, circa irregolarità delle nomine di insegnanti elementari del circolo di Cacciano e degli altri circoli del Frusinate, nomine che sarebbero avvenute secondo una graduatoria compilata dal Provveditorato in maniera quanto mai artificiosa ed arbitraria, generando un grave stato di malumore fra tutti gli insegnanti della provincia e provocando numerosissimi ricorsi ». (3684).

RISPOSTA. — « Premesso che i provvedimenti di nomina dei maestri elementari fuori ruolo, disposto dai Provveditorati agli studi, hanno carattere definitivo e, pertanto, non sono suscettibili se non di ricorso giurisdizionale, si informa che il Ministero ha, tuttavia,

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

invitato il Provveditore agli studi di Frosinone a fornire ampi ragguagli in merito.

« L'invito, comunque, ha dovuto necessariamente avere un carattere generico, data la genericità della interrogazione.

« È così risultato che tutte le lagnanze hanno tratto origine da una corrispondenza da Ceccano apparsa su un quotidiano dell'11 ottobre 1950.

« Il provveditore agli studi di Frosinone ha esplicitamente negato che, sia nel circolo di Ceccano che negli altri circoli della provincia si sia verificata alcuna irregolarità o ingiustizia nella formazione delle graduatorie dei maestri elementari fuori ruolo; irregolarità del resto, che nel corrente anno erano rese ancora più improbabili dal fatto che ogni concorrente dei titoli ed il punteggiaggio relativo, cosa che rendeva facile il controllo sulla posizione di graduatoria propria e degli altri aspiranti alla nomina.

« Non vi sono stati che pochi ricorsi, presentati nei termini prescritti dalla Ordinanza sugli incarichi, alcuni dei quali accolti.

« Il provveditore agli studi ha invitato esplicitamente il corrispondente da Ceccano del giornale a fornire le prove delle sue affermazioni, ma l'invito è rimasto inevaso.

« Sia il Sindacato provinciale magistrale di Frosinone, sia la sezione di Ceccano del Sindacato stesso hanno nettamente sconfessato le affermazioni del suddetto corrispondente, inviando un voto di plauso al provveditore agli studi e alla Commissione incaricata della formazione delle graduatorie che, con la loro azione solerte ed equilibrata, hanno consentito che le scuole potessero aprirsi regolarmente e gli insegnanti incaricati assumere servizio contemporaneamente ai titolari ».

Il Ministro
GONELLA.

MONTICELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i motivi per cui ancora non si è provveduto ad iniziare i lavori di costruzione dei due edifici scolastici a Petroio e Castelmuzio, frazione di Trequanda in provincia di Siena, per quanto da tempo il Ministero dei lavori pubblici abbia disposto la concessione del contributo statale di cui alla legge n. 589 ». (3794).

RISPOSTA. — « Si premette che i lavori di costruzione degli edifici scolastici nelle frazioni Petroio e Castelmuzio del comune di Trequanda, per i quali è stato promesso il

contributo dello Stato nella spesa da sostenere, a' termini della legge 3 agosto 1949, n. 589, devono essere eseguiti a cura dell'Ente interessato che per il finanziamento di essi ha chiesto la concessione di un mutuo alla Cassa depositi e prestiti.

« La istruttoria preliminare relativa ai lavori di cui sopra è stata espletata presso gli organi competenti (provveditore agli studi, medico provinciale, enio civile), solo di recente ed appena pervenuti qui i progetti, questo Ministero ha predisposto il decreto di approvazione dei progetti stessi e di formale concessione del contributo richiesto.

« Per poter dare però ulteriore corso al provvedimento è necessario che il comune di Trequanda trasmetta la deliberazione, già richiesta gli fin dall'8 febbraio 1950, contenente l'impegno di destinare in perpetuo il costruendo edificio ad esclusivo uso scolastico.

« Appena perverrà detto documento il decreto di approvazione anzidetto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, intervenuta la quale saranno fatte le opportune comunicazioni al comune interessato perché possa disporre l'appalto dei lavori ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

MONTICELLI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per conoscere i motivi per cui la Società navigazione « Toscana » non ha ritenuto opportuno ancora sostituire l'attuale motonave *Ada*, che impiega circa un'ora e mezza nel percorso tra Porto Santo Stefano e l'Isola del Giglio, con altra motonave più veloce, più capace, più economica e più adatta alla manovra di entrata e uscita dal porto del Giglio, anche in considerazione che attualmente la linea viene esercitata a carattere provvisorio ed a rimborso spese da parte dello Stato ». (3931).

RISPOSTA. — « La motonave *Ada* era stata temporaneamente destinata all'esercizio della linea 86 (Isola Giglio-Porto Santo Stefano) in sostituzione della motonave *Vittoria* trasferita sulla linea 85 (Porto Azzurro-Porto Vecchio di Piombino) al posto del piroscalo *Lussino*, restituito, a suo, all'« Armanavi ».

« Si può, quindi, assicurare che in seguito all'entrata in linea della corvetta *Porto Azzurro* — avvenuta il 26 novembre 1950 — ed alla immissione nei servizi dell'Arcipelago Toscano della seconda corvetta — prevista per la fine del corrente mese — la motonave *Ada* verrà, subito dopo, tolta dalla linea 86 e so-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

stituita con la motonave *Vittoria* la quale aveva incontrato il favore della popolazione dell'Isola del Giglio ».

Il Sottosegretario di Stato
TAMBRONI.

PALAZZOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere:

1°) se, e come, dopo la presa in considerazione da parte della Camera dei deputati della petizione del professor Francesco Oliveri, segretario nazionale del Gruppo direttori didattici, riguardante la precedenza, nelle promozioni al grado VII, degli idonei del concorso ispettivo di merito distinto — nel limite del 50 per cento dei posti vacanti — e dei direttori didattici idonei nelle prove scritte del concorso ispettivo 12 maggio 1939, verranno deliberati dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, le promozioni dei direttori di grado VIII al grado VII (ispettore scolastico di circoscrizione);

2°) se, e come, la decisione della Camera del 21 ottobre 1950 preceduta dalla presa in considerazione della VI Commissione legislativa, in favore dei direttori didattici dei citati due concorsi ispettivi, verrà applicata, tenendo anche presente l'articolo 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

3°) se, a pari merito e a pari punteggio, conseguito dello scrutinio di merito comparativo, cui sono sottoposti, indistintamente, i due gruppi di idonei nei concorsi ispettivi, di cui sopra, una aliquota dei posti ispettivi vacanti verrà preferenzialmente assegnata ai direttori che conseguirono l'idoneità nel 1936 e nelle prove di concorso 1939, qualificati ex combattenti, ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

4°) se il punteggio assegnato o da assegnare in favore degli idonei del concorso di merito distinto 1936 e dei direttori idonei nelle prove scritte del concorso ispettivo 12 maggio 1939 è o sarà tale da costituire un effettivo riconoscimento dei meriti culturali dimostrati dai funzionari che, presentandosi agli esami, hanno scelto la via più logica per conseguire il grado agognato, sostenendo sacrifici che costituiscono una differenziazione nei confronti di coloro che dette prove non affrontarono o le affrontarono con esito negativo ». (3811).

RISPOSTA. — « A norma dell'articolo 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, alla designazione degli impiegati promo-

vibili per merito comparativo si procede, a giudizio insindacabile del Consiglio d'amministrazione, scegliendo i maggiormente meritevoli della promozione fra coloro che posseggano i requisiti prescritti, e stabilendone, quindi, l'ordine di merito.

« Ciò premesso, si avverte che, quando il Consiglio d'amministrazione sarà chiamato a deliberare in ordine alle promozioni di cui trattasi, al detto consesso saranno sottoposti il testo della sopracitata deliberazione della VI Commissione legislativa della Camera dei deputati nonché gli atti che a essa si riferiscono, affinché ne tenga conto agli effetti delle sue insindacabili decisioni ».

Il Ministro
GONELLA.

PETRONE. — *Al Ministro dei trasporti.* —

« Per conoscere le circostanze, le immediate responsabilità e le luttuose conseguenze dell'investimento verificatosi nella notte sul 20 ottobre 1950 al passaggio a livello, chilometri 36+328 della linea Napoli-Salerno, e ciò anche con riferimento alla risposta, in data 4 marzo 1950, dello stesso Ministro ad una precedente interrogazione per una conveniente ed urgente soluzione del problema dei passaggi a livello nell'abitato di Nocera Inferiore, intersecato da due linee ferrate d'intenso traffico con oltre cento treni giornalieri. Nella quale risposta si assicurava che « in considerazione della loro grande importanza, i passaggi a livello citati sono custoditi sul posto con presenziamento continuo nelle 24 ore da parte di appositi incaricati, con piena garanzia della regolarità e sicurezza del transito attraverso la sede ferroviaria ».

« Si prospettava anche la soluzione di abolire i passaggi a livello, sostituendoli con manufatti (cavalcavia o sottovia), da costruirsi, beninteso, a spese del comune e con un contributo dell'Amministrazione ferroviaria commisurato, però, soltanto « ai benefici ed alle effettive economie ad essa derivanti dall'eliminazione degli attraversamenti suddetti » e per niente al suo obbligo di eliminare gli intralci che i passaggi a livello arrecano permanentemente al traffico stradale ed i pericoli, dimostratisi purtroppo non remoti, che essi rappresentano per quella zona densamente popolata.

« L'interrogante chiede, altresì, di sapere se l'Amministrazione ferroviaria, mostrandosi più consapevole delle sue responsabilità dopo il tragico evento della notte sul 20 ottobre 1950 che ha costato la vita o l'integrità

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

fisica a parecchi cittadini, non voglia intraprendere al più presto possibile i lavori per abolire almeno i due passaggi a livello, chilometri 36+328 e 36+594, ubicati nell'abitato di Nocera Inferiore ». (3735).

PETRONE. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere — premesso che nella notte sul 20 ottobre 1950 un grave investimento si è verificato al passaggio a livello chilometri 36+328 della linea Napoli-Salerno, per cui un ufficiale dei carabinieri e tre militi hanno perduto la vita ed altri tre militi e due detenuti sono stati feriti; che l'interrogante già due volte ebbe ad interrogare il Ministro dei trasporti per una conveniente ed urgente soluzione del problema dei passaggi a livello nell'abitato di Nocera Inferiore, intersecato da due linee ferrate di intenso traffico con oltre cento treni giornalieri, ed il 4 marzo 1950 il predetto Ministro gli rispondeva assicurando che « in considerazione della loro grande importanza, i passaggi a livello citati sono custoditi sul posto con presenziamento continuo nelle 24 ore da parte di appositi incaricati, con piena garanzia della regolarità e sicurezza del transito attraverso la sede ferroviaria »; che la stessa risposta ministeriale prospettava anche la soluzione di abolire i passaggi a livello, sostituendoli con manufatti (cavalcavia o sottovia) da costruirsi, ben inteso, a spese del comune e con un contributo dell'Amministrazione ferroviaria commisurato, però, soltanto « ai benefici ed alle effettive economie ad essa derivanti dall'eliminazione degli attraversamenti suddetti », e per niente al suo obbligo di eliminare gli intralci che i passaggi a livello arrecano permanentemente al traffico stradale ed i pericoli, dimostratisi purtroppo non remoti, che essi rappresentano per quella zona densamente popolata — se non intenda intervenire autorevolmente presso l'Amministrazione ferroviaria affinché, in casi del genere, essa non mantenga un comportamento egoistico, ma mostri di essere più consapevole delle sue responsabilità per il vantaggio e l'incolumità pubblica, come si conviene ad un'Azienda dello Stato, e quindi intraprenda al più presto possibile i lavori per abolire i due passaggi a livello, di cui trattasi, chilometri 36+328 e 36+594, ubicati nell'abitato di Nocera Inferiore, anche in considerazione:

a) che la situazione finanziaria di questo comune è assai critica e non consente nel modo più assoluto che esso si sobbarchi all'ingente onere di finanziare i predetti lavori, neanche con l'applicazione di ulteriori gra-

vose supercontribuzioni alle aliquote massime già applicate per imposte e tasse;

b) che Nocera Inferiore dagli eventi bellici ebbe il 40 per cento dei suoi fabbricati distrutti o gravemente danneggiati, oltre a deplorare la morte di 483 dei suoi abitanti;

c) che altri 14 morti ed ingenti danni a fabbricati e terreni provocò la eruzione del Vesuvio del 22-23 marzo 1944;

d) che, infine, danni ugualmente rilevanti e non ancora risarciti provocò l'alluvione dell'ottobre 1949 ». (3734).

RISPOSTA. — « Anche a nome del Presidente del Consiglio, si comunica:

« Alle ore 1,05 del 20 ottobre corrente anno il treno straordinario 8001 investiva sul citato attraversamento, ubicato tra le stazioni di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, il furgoncino militare Fiat 1100, targato EI 60786, occupato da 8 militari dell'Arma dei carabinieri e da 2 civili.

« Il passaggio a livello sul quale si verificò l'incidente era presenziato dall'assuntore Gala Biagio ed aveva le sbarre regolarmente abbassate in posizione di chiusura per il transito del treno.

« Risulta confermato, anche per la testimonianza resa dal dottor Luigi Angrisani, medico chirurgo di Nocera Inferiore, presente al fatto perché in attesa della riapertura delle sbarre dell'attraversamento, che l'incidente si poté verificare soltanto per l'abusiva apertura della sbarra del passaggio a livello da parte di un vice brigadiere dei carabinieri che occupava l'autofurgone.

« L'assuntore, fermato in un primo tempo dalla pubblica sicurezza, è stato rilasciato la sera del giorno stesso.

« Da quanto sopra risulta evidente che l'investimento si è verificato per l'imprudenza dei transitanti ed è quindi da escludere che il servizio di custodia in atto al passaggio a livello non offra le necessarie garanzie di sicurezza.

« Ciò premesso per il caso particolare, l'Amministrazione ferroviaria conviene, in linea generale, che la sostituzione dei passaggi a livello con manufatti stabili (cavalcavia o sottovia) è desiderabile per la regolarità e sicurezza del traffico stradale.

« Però, come già si ebbe a comunicare nella risposta del 4 marzo 1950 ad una precedente interrogazione, la costruzione di tali manufatti non rientra nella competenza dell'Amministrazione ferroviaria, ma in quella degli Enti proprietari delle strade interessate dai passaggi a livello.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

« D'altra parte le difficili condizioni del proprio bilancio non consentirebbero certamente all'Amministrazione stessa di assumersi spese che non le competono, spese che sono di irgente entità. Si consideri che per la sola soppressione dei passaggi a livello nelle strade statali (circa 600 su 18.000 passaggi a livello esistenti in tutta l'Italia) è stato calcolato che occorra una spesa di 12 miliardi.

« Per agevolare le soppressioni dei passaggi a livello, quando gli Enti proprietari delle relative strade ordinarie decidono di farsi carico dei provvedimenti necessari, l'Amministrazione ferroviaria ritiene doveroso contribuire nelle spese mediante un contributo corrispondente alla capitalizzazione delle economie che le conseguono dalle dette soppressioni.

« E così l'Amministrazione farebbe qualora gli Enti proprietari delle relative strade ordinarie decidessero di farsi carico dei provvedimenti che occorrono per sopprimere i su accennati passaggi a livello ».

*Il Sottosegretario di Stato
per i trasporti*

MATTARELLA.

QUINTIERI. — *Al Presidente del Consiglio Ministri.* — « Per sapere se non ritenga opportuna, in occasione dell'Anno Santo, la emanazione di un provvedimento di clemenza che revochi o condoni, sia pure entro determinati limiti, le punizioni disciplinari inflitte ai dipendenti dello Stato e degli Enti locali per mancanze da loro commesse ». (3991).

RISPOSTA. — « Due larghissimi condoni di sanzioni disciplinari furono già concessi con i decreti legislativi 24 giugno 1946, n. 10 e 12 febbraio 1948, n. 95, rispettivamente in occasione della proclamazione della Repubblica e dell'avvento della nuova Costituzione. Entrambi detti provvedimenti, in stretta correlazione con i contemporanei decreti di amnistia e indulto, erano, tra l'altro, giustificati dalle anormali condizioni in cui venne a trovarsi il paese nel travagliato periodo che precedette il mutamento della forma istituzionale dello Stato.

« Un limitato indulto di pene detentive e pecuniarie è stato poi accordato con il decreto 23 dicembre 1949, n. 930, nella ricorrenza dell'Anno giubilare; ma, come risulta da vari precedenti legislativi, non è detto che ad ogni atto di clemenza per i reati e le pene debba necessariamente conseguire analogo provvedimento per le infrazioni disciplinari,

essendo obiettivamente diversi i criteri di valutazione nell'uno e nell'altro campo.

Ora, le preminenti esigenze della pubblica amministrazione inducono a ritenere nell'attuale momento inopportuna la concessione di ulteriori benefici, dopo quelli di eccezionale larghezza già accordati con i mentovati decreti del 1946 e del 1948; ed è perciò che il Governo si è astenuto dal prendere alcuna iniziativa al riguardo ».

Il Sottosegretario di Stato

ANDREOTTI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per conoscere le ragioni per le quali si lascino ancora senza illuminazione elettrica le stazioni ferroviarie di Bonifro-Santa Croce di Magliano, Campolieto-Monacilioni, Ripabottoni-Sant'Elia e Pianisi, lungo la linea Campobasso-Termoli, nonché la stazione di Montenero di Bisaccia-Petacciato, lungo la ferrovia Lecce-Pescara; ciò malgrado assicurazioni avute in occasione di ripetute precedenti interrogazioni; e se, pertanto, non intenda disporre le dovute indagini perché le stazioni summenzionate tornino ad assumere il minimo di dignità per se stesse e di comodità per i viaggiatori ». (3998).

RISPOSTA. — « Per illuminare elettricamente le stazioni di Bonifro-Santa Croce, Ripabottoni-Sant'Elia e Campolieto-Monacilioni, della linea Termoli-Campobasso, le interessate Società per l'esecuzione degli occorrenti impianti di allacciamento hanno richiesto il pagamento di contributi a fondo perduto i cui importi assommano rispettivamente a lire 950 mila, lire 1 milione e lire 300 mila.

« Dati gli attuali criteri di rigida economia, mentre si potrà dar corso all'illuminazione della stazione di Campolieto, per le altre due località le cui spese di allacciamento rivestono carattere di una certa entità, sarà necessario che i rispettivi comuni concorrano nelle spese stesse con adeguati contributi tanto più che gli abitanti degli scali hanno già fatto conoscere la loro intenzione di volersi derivare dagli impianti ferroviari per l'illuminazione dei propri alloggi.

« Per quanto riguarda invece la stazione di Montenero di Bisaccia-Petacciato, per il ripristino degli impianti necessari per la fornitura dell'energia la società U.N.E.S. ha chiesto un contributo a fondo perduto di lire 1.700.000 che avrebbe dovuto essere equamente ripartito fra le ferrovie ed i comuni interessati di Montenero di Bisaccia e di Petacciato.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

Siccome però i detti comuni hanno fatto conoscere che non possono contribuire nella spesa di cui trattasi, le ferrovie, considerata la scarsa importanza della stazione e le attuali ristrettezze di bilancio, hanno deciso di rinunziare all'esecuzione dell'impianto, salvo a riesaminarla in seguito, se i comuni interessati vorranno concorrere nella spesa stessa ».

Il Sottosegretario di Stato
MATTARELLA.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non intenda considerare urgente la necessità di accordare il contributo di legge al comune di Montemitro (Campobasso) per la costruzione di un edificio scolastico, di cui si sente estremo bisogno in quel centro del Molise, dove le scuole si presentano del tutto inadeguate alle necessità della popolazione ed alla funzione stessa educativa della scuola ». (3899).

RISPOSTA. — « La domanda del comune di Montemitro (Campobasso) diretta ad ottenere ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato nella spesa di lire 9.800.000 ritenuta necessaria alla costruzione di un edificio da adibire ad uso scuola-asilo infantile in quel capoluogo è pervenuta a questo Ministero solo il 9 ottobre 1950 e cioè troppo tardi per essere esaminata agli effetti della sua eventuale inclusione nel programma esecutivo delle opere da ammettersi nel corrente esercizio finanziario ai benefici di cui alla legge stessa, in quanto il detto programma era già stato predisposto a quella data.

« La domanda presentata sarà perciò tenuta presente per essere presa in esame in concorso con le numerose altre domande qui pervenute intese a conseguire le stesse agevolazioni e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, quando si procederà alla compilazione dei nuovi programmi da attuarsi in applicazione della suddetta legge ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quando intenda disporre il contributo di legge invocato dal comune di Chiauci (Campobasso) per la costruzione del proprio edificio scolastico, indispensabile alla popolazione scolastica di quel centro e per la sistemazione del cimitero che si presenta attualmente in condizioni deprecabili ». (3900).

RISPOSTA. — « I lavori di costruzione di un edificio scolastico nel comune di Chiauci (Campobasso) nonché quelli per la sistemazione del cimitero dello stesso comune per i quali era stata presentata domanda ai fini di ottenere i benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, non sono stati compresi nei programmi esecutivi predisposti per tale genere di opere per il corrente esercizio finanziario. Ciò è dipeso dalla limitata assegnazione di fondi in confronto alle numerose domande qui pervenute e perché i fondi disponibili sono stati assorbiti da opere più urgenti ed indispensabili.

« Si assicura peraltro che le domande di cui trattasi saranno riprese in esame in sede di compilazione dei programmi esecutivi delle opere che si potranno attuare in relazione agli stanziamenti che saranno stabiliti con la legge di bilancio per la concessione dei contributi del genere ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non ha ritenuto di concedere il contributo di legge invocato dal comune di Civitanova del Sannio (Campobasso), per la costruzione di un edificio scolastico pur essendo la pratica al Ministero fin dal 12 dicembre 1949, e quando intende dunque disporre il contributo stesso ». (3902).

RISPOSTA. — « La semplice presentazione della domanda di concessione del contributo di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589 non crea senz'altro il diritto da parte del comune di pretendere il contributo. Esso infatti viene concesso quando, innanzi tutto, la richiesta rientri nei termini di legge e quando sia stata vagliata la opportunità di concederla in rapporto alle necessità degli altri comuni che abbiano avanzato analoghe richieste, in relazione al grado di urgenza di ciascuna richiesta e alla disponibilità dei fondi assegnati.

« In particolare per quanto riguarda la domanda di contributo statale avanzata dal comune di Civitanova del Sannio si fa osservare che essa è stata esaminata sotto il profilo dei criteri preferenziali di cui sopra. Peraltro, alla stregua dei criteri anzidetti non si è ravvisata fino ad ora la opportunità di ammettere a contributo la richiesta in parola atteso anche l'elevato costo dell'opera (50 milioni) in confronto alla limitata disponibilità dei fondi assegnati.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 12 DICEMBRE 1950

« Essa però è tenuta presente per essere ripresa in esame in concorso con le numerose altre domande dirette a conseguire analoghe agevolazioni allorché si provvederà alla compilazione dei programmi esecutivi delle opere da eseguire col contributo dello Stato in base alle nuove autorizzazioni di spesa che saranno concesse con la legge di bilancio ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

TONENGO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga giusto ed opportuno assumere in ruolo gli insegnanti elementari idonei nel concorso generale per titoli ed esami (detto B 6), bandito con ordinanza n. 8720/50 dell'8 luglio 1947, ed esclusi dalla legge 9 maggio 1950, n. 281, perché non hanno raggiunto i 7/10 nella votazione d'esame.

« In tutti i concorsi generali avvenuti negli ultimi decenni è sempre stata ritenuta sufficiente la votazione di 6/10 e, nel silenzio del bando, emesso nel 1947, i concorrenti non potevano prevedere che, ad un certo punto, sarebbe stata fatta una netta separazione tra idonei ed idonei.

« Allo stato attuale delle cose è avvenuto il caso dell'assunzione in ruolo di un insegnante con 105/175 punti e 70/100 di votazione nelle prove d'esame e l'esclusione di un altro con 111/175 punti, 69/100 di votazione nelle prove d'esame e parecchi anni di lodevole insegnamento in sedi disagiate e in periodi particolarmente difficili e pericolosi a causa della guerra.

« Gli idonei colpiti da tale ingiusta limitazione sono appena 1600 in tutta Italia, mentre i posti ancora disponibili sono 18.000.

« L'interrogante, pertanto, ritiene che sia possibile soddisfare la giusta aspettativa di questi insegnanti che già hanno dato prova, in servizio ed in esame, di sapere degnamente compiere la loro alta missione educativa » (3847).

RISPOSTA. — « Nei concorsi magistrali indicati con decreto ministeriale 8720/50 dell'8 luglio 1947 ed in quello bandito con ordinanza 2720 del 12 agosto 1950, l'idoneità è rappresentata dal raggiungimento di una votazione di almeno 105 su 175, che corrisponde ai 6/10 della votazione massima complessiva tra esami scritti, orali e titoli.

« È noto che la idoneità non conferisce alcun diritto alla nomina; tale diritto rimane limitato ai soli vincitori, cioè a quelli che hanno raggiunto una votazione tale da rientrare nel numero dei posti messi a concorso.

Quanto al concorso B 6, si fa presente che, per iniziativa parlamentare, venne emanata la legge 9 maggio 1950, n. 281, che accorda il beneficio della graduatoria ad esaurimento ad alcuni idonei del concorso in parola, che si trovino in determinate condizioni e più precisamente che, possedendo il punteggio minimo di idoneità in 105 su 175, abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove di esame con non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

« In sostanza il Parlamento con questa legge ha voluto concedere un particolare beneficio, non a tutti gli idonei del concorso, che potrebbero essere stati tali anche soltanto in forza di un certo numero di titoli valutabili, ma a quelli che abbiano già dato concreta prova di capacità e di cultura, che li renda meritevoli di entrare nei ruoli ordinari del corpo insegnante.

« Essendo così la legge formulata è ovvio che gli altri idonei non possono vantare alcun diritto e, se vorranno entrare a far parte dei ruoli magistrali ordinari, dovranno sottoporsi all'onere delle prove di un nuovo concorso, come avviene normalmente per tutti gli idonei, non vincitori, in precedenti concorsi.

« D'altra parte, non è esatto che vi siano tuttora 18.000 posti disponibili per insegnanti elementari, sui quali potrebbero gravare i concorrenti del B 6 che abbiano raggiunto la sufficienza, in quanto i 18.000 posti sono stati già messi a concorso con ordinanza ministeriale 2720/57 del 12 agosto 1950, in base alla quale i provveditori agli studi hanno emanato i relativi bandi.

« I termini di presentazione dei documenti per il nuovo concorso sono scaduti il 10 novembre 1950 e ne risulta quindi un diritto da parte dei concorrenti a che tutti i posti per i quali il concorso è stato bandito, siano attribuiti ai vincitori di esso ».

Il Ministro
GONELLA.